

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/04499
presentata da **PIZZIMENTI GRAZIANO** il **04/03/2025** nella seduta numero **439**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO, data delega **27/02/2025**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04499

presentato da

PIZZIMENTI Graziano

testo di

Martedì 4 marzo 2025, seduta n. 439

PIZZIMENTI. — **Al Ministro dell'interno.** — Per sapere – premesso che:

nell'ultimo riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvenuto con il decreto legislativo n. 127 del 2018, è stata creata la figura degli «ispettori», sia nel ruolo operativo (articolo 17 del decreto legislativo n. 217 del 2005) che nel ruolo tecnico professionale (articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 2005) del personale non direttivo e non dirigente;

con la circolare n. 1 del 2020 della Direzione centrale per le emergenze, anche gli ispettori del ruolo tecnico professionale vengono inseriti nel dispositivo di soccorso, che in caso di evento catastrofico, partono con la colonna mobile verso i luoghi colpiti dall'evento disastroso;

ne consegue che sotto il profilo giuridico si sono uniformate ed equiparate le figure professionali/qualifiche dei due ruoli operativo e Rtp, mentre da un punto di vista economico si è mantenuta una sostanziale diversità, talché a giudizio dell'interrogante la componente del ruolo tecnico professionale è stata penalizzata con significative differenze economiche nelle componenti fisse mensili, quali: «stipendio tabellare» e «indennità di specificità»;

si evidenzia che il personale appartenente al Ruolo tecnico professionale ha come unica fonte di reddito aggiuntivo solo quello prodotto con il lavoro straordinario, mentre il personale operativo, oltre allo straordinario medesimo, può produrre reddito aggiuntivo aderendo alle convenzioni a pagamento, ai corsi di formazione esterni ex decreto legislativo n. 81 del 2008, alle attività di prevenzione incendi;

peraltro la suddetta penalizzazione peserà per il personale Rtp anche nel momento in cui lo stesso andrà in quiescenza, in quanto avrà l'importo della pensione calcolato su un tabellare fortemente ridotto rispetto ai propri colleghi operativi, nonostante, il personale Rtp sia una componente essenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

da ultimo si ribadisce che il personale Rtp, in quanto appartenente ad un'amministrazione dalle specificità uniche, non ha la possibilità di migrare in altre amministrazioni statali, mediante l'istituto di mobilità fornito dal dipartimento della Funzione Pubblica, precludendogli, in questo modo, la possibilità di aver un migliore trattamento economico ed eventualmente una più facile progressione di carriera –:

se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di superare la sperequazione di cui in premessa e affinché siano uniformate le figure professionali/qualifiche dei due ruoli operativo e Rtp non solo sotto il profilo giuridico, bensì anche per quello economico.

(4-04499)